

## Parte Prima

# L'IMPRESA E LE SOCIETÀ

**Sommario:** *Cap. I.* L'imprenditore. – *Cap. II.* Il lavoro nell'impresa. – *Cap. III.* L'azienda. – *Cap. IV.* I beni immateriali. – *Cap. V.* La concorrenza. – *Cap. VI.* Le società. – *Cap. VII.* Le società di persone. – *Cap. VIII.* Le società di capitali. – *Cap. IX.* Trasformazione e fusione delle società. – *Cap. X.* Le società cooperative. – *Cap. XI.* Le procedure concorsuali.



## Capitolo Primo

# L'IMPRENDITORE

### Sommario

---

1. L'iniziativa economica privata. – 2. L'imprenditore. – 3. La nozione di imprenditore. – 4. Il piccolo imprenditore. – 5. L'impresa agricola. – 6. I contratti agrari. – 7. La mezzadria. – 8. La colonia parziaria. – 9. La soccida. – 10. L'impresa commerciale. – 11. L'impresa civile. – 12. Il registro delle imprese. – 13. Le scritture contabili. – 14. La rappresentanza commerciale.

### 1. *L'iniziativa economica privata*

Ai sensi dell'art. 41 Cost. l'iniziativa economica privata è libera<sup>1</sup>. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L'iniziativa economica privata è dunque libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale; si tratta di una tipica norma di compromesso, al pari del successivo art. 42 Cost. in tema di proprietà.

La Costituzione riconosce in linea di principio sia l'iniziativa economica privata che la proprietà, ma nel contempo ne subordina l'esercizio al perseguimento di finalità di utilità sociale; anche sotto questo profilo la Carta fondamentale italiana conferma la sua natura ibrida, a metà strada tra le costituzioni liberali pure, come per esempio quella nordamericana, e quelle degli ex Paesi socialisti. I diritti privati sono riconosciuti, ma nel contempo funzionalizzati al perseguimento di finalità di utilità sociale; si tratta come è ben noto della vecchia teoria della funzione sociale degli istituti formula-

---

<sup>1</sup> OLIVIERI, *Iniziativa economica e mercato nel pensiero di Giorgio Oppo*, in *RDC*, 2012, I, 509; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26368: "Il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore (art. 2082 c.c.) è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e persiste anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovando, nondimeno, in tale iniziativa – anch'essa costituzionalmente garantita – il suo limite".

ta per la prima volta da Duguit<sup>2</sup>. Il privato è riconosciuto titolare dei suoi diritti, ma nel contempo gli viene fatto divieto di abusarne (abuso del diritto); in realtà, al pari di quanto è avvenuto con riferimento al concetto di funzione sociale della proprietà di cui all'art. 42 Cost., questa disposizione ha avuto scarsa rilevanza pratica.

Un discorso comparabile può essere ripetuto a proposito del successivo art. 43 Cost., ai sensi del quale a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale; si tratta di una norma che in buona sostanza estende al settore delle imprese la possibilità di un trasferimento coattivo a favore dello Stato.

Anche questa disposizione, salva la costituzione dell'ENEL (l. n. 1643/1962) in seguito alla nazionalizzazione delle aziende produttrici di energia elettrica, non ha però quasi mai trovato applicazione; si consideri inoltre che attualmente anche l'ENEL è stato trasformato in società per azioni in vista della sua privatizzazione.

## 2. *L'imprenditore*

L'intero sistema economico ruota intorno alla nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.)<sup>3</sup>. L'imprenditore, prima ancora di essere una figura giuridica, è una nozione tipicamente economica. Sotto questo profilo il legislatore del 1942 si è limitato a recepire a livello codicistico il concetto di imprenditore, così come viene inteso dagli economisti.

L'imprenditore costituisce il fulcro del sistema economico, tutto ruota intorno all'imprenditore. È infatti l'imprenditore che attiva il sistema eco-

---

<sup>2</sup> DUGUIT, *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoleon*, Paris 1912.

<sup>3</sup> GHIRON, *L'imprenditore, l'impresa, l'azienda*, s.d. Torino; BIGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova 1948; Id., *L'imprenditore occulto*, Padova 1954; ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Milano 1962; V. AFFERNI, *Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell'imprenditore*, Milano 1973; GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976; Id., *Imprenditore*, in *DI*, 4<sup>a</sup> ed., vol. VII, sez. comm., Torino 1992, 1; Id., *Diritto commerciale*, ivi, vol. IV, 345; Id., *Diritto civile e commerciale*, III, *L'impresa e le società*, 3<sup>a</sup> ed., Padova 1999; BIANCHINI, *Diritto commerciale nel diritto romano*, ivi, 320; PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medioevale e moderno*, in *DI SezCiv*, 4<sup>a</sup> ed., Torino 1989, 333; P. SPADA, *Impresa*, ivi, 32; CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, 4<sup>a</sup> ed., Torino 2007; TANZI, *Godimento del bene produttivo e impresa*, Milano 1998; GOTTARDI, *Imprenditoria femminile*, in *DI SezCom*, 4<sup>a</sup> ed., Agg., \*, Torino 2000, 354; NERVI, *Responsabilità patrimoniale e attività d'impresa. Riflessioni a valle della riforma del diritto societario*, in *Studi Barbiera*, Napoli 2012, 957.

nomico, organizzando i vari fattori produttivi (capitale e lavoro), in vista della produzione di beni e servizi finalizzati a soddisfare i bisogni dei consumatori. Da un lato vi sono dunque i capitalisti ed i lavoratori, dall'altro i consumatori. L'imprenditore funge da tramite tra queste due categorie di soggetti, i titolari dei fattori produttivi ed i consumatori, attivando il sistema economico in vista del soddisfacimento dei bisogni dei consumatori. In mancanza dell'intervento dell'imprenditore il sistema economico rimarrebbe inerte ed improduttivo; di qui dunque l'ineliminabilità della figura economica dell'imprenditore.

L'organizzazione dei fattori produttivi, l'inizio di un'attività finalizzata alla produzione o allo scambio, comporta ovviamente rischi anche notevoli; i quali gravano integralmente sull'imprenditore, che non può esimersi dal retribuire i vari fattori produttivi (capitale e lavoro) per il semplice fatto che l'iniziativa economica non ha avuto buon esito (fallimento). Nel contempo il rischio giustifica il profitto, il quale costituisce la remunerazione del rischio corso; il rischio giustifica altresì l'esercizio discrezionale dei vari poteri di iniziativa, di direzione, di organizzazione e di impulso che competono all'imprenditore.

La figura dell'imprenditore non deve essere confusa con quella di altri soggetti economici, ed in particolare con quella del capitalista<sup>4</sup>. Per la verità la consapevolezza di una tale distinzione è una conquista relativamente recente della scienza economica. La distinzione risale a Say, un economista francese dei primi anni del diciannovesimo secolo, il quale si era accorto che non sempre e non necessariamente l'imprenditore era altresì un capitalista<sup>5</sup>. L'imprenditore non deve infatti necessariamente possedere i capitali necessari per finanziare la sua attività d'impresa. Egli può prendere in affitto o in *leasing* i locali e gli impianti necessari per l'esercizio dell'attività, procurarsi presso le banche i finanziamenti occorrenti, nonché assumere il necessario numero di dipendenti. Al termine del ciclo produttivo, dopo aver pagato una rendita per il terreno occupato, un interesse per il capitale ottenuto in prestito, nonché il salario pattuito ai lavoratori, se l'iniziativa imprenditoriale ha avuto successo gli competerà il surplus di ricchezza prodotto a titolo di remunerazione per la sua attività e per il rischio corso. In caso contrario, si verificherà un deficit con conseguente fallimento dell'iniziativa intrapresa.

I motivi per cui l'esatta consapevolezza circa il ruolo economico svolto dall'imprenditore è stata raggiunta solo all'inizio del diciannovesimo se-

---

<sup>4</sup>Cass., 30 marzo 2010, n. 7626: "Gli elementi identificativi dell'impresa commerciale, ai sensi dell'art. 2082 c.c., sono la professionalità e l'organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali senza che si richieda che l'imprenditore sia anche il proprietario dei beni costituenti l'azienda".

<sup>5</sup>SOMBART, *Il capitalismo moderno*, tr. it., Torino 1967; F. GLIOZZI, *L'imprenditore commerciale*, Bologna 1998.

colo, devono ravvisarsi nel fatto che la figura moderna dell'imprenditore ha iniziato a delinearasi a partire dalla fine del diciottesimo secolo come conseguenza della rivoluzione industriale; in precedenza il sistema economico ruotava intorno alla figura del commerciante<sup>6</sup>. Era in altre parole il commerciante che fungeva da tramite tra l'offerta e la domanda, vale a dire tra la produzione ed il consumo. Prima della rivoluzione industriale la produzione aveva luogo per lo più a livello artigianale, nell'ambito delle botteghe. Gli artigiani erano lavoratori autonomi, titolari dei mezzi di produzione impiegati. Dopo che i vari prodotti e manufatti erano stati realizzati, essi venivano acquistati dal commerciante ed in seguito rivenduti ai consumatori.

Come è ben noto, la rivoluzione industriale determinò un drastico mutamento delle modalità produttive. La produzione si spostò gradualmente in grandi stabilimenti industriali, i quali grazie alla riduzione dei costi produttivi, si dimostrarono nettamente più efficienti rispetto alle botteghe artigiane; ne conseguì la graduale trasformazione del ceto degli artigiani da lavoratori autonomi a lavoratori dipendenti, ormai privi anche della titolarità dei mezzi di produzione. Ed è proprio in questo contesto che si delinea la figura dell'imprenditore, nel senso moderno dell'espressione.

Il codice civile italiano del 1942, innovando rispetto alla tradizione, pone al centro del sistema non più la figura del commerciante<sup>7</sup>, ma quella dell'imprenditore; l'imprenditore è così diventato il fulcro dell'intero sistema economico.

### 3. *La nozione di imprenditore*

Ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L'impresa individuale non ha ovviamente una soggettività distinta rispetto a quella dell'imprenditore<sup>8</sup>. La giurisprudenza ha viceversa riconosciuto la qualità di imprenditore alle *holding*<sup>9</sup>. La

---

<sup>6</sup> SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1992.

<sup>7</sup> MANARA, *Gli atti di commercio secondo l'art. 4 del vigente codice di commercio italiano*, Torino 1887.

<sup>8</sup> Cass., 30 maggio 2007, n. 12757: "All'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale. Ne consegue che, non essendo giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio fra l'imprenditore e la sua impresa, non è neppure possibile ipotizzare debiti di quest'ultima verso il titolare, né crediti di questo verso quella".

<sup>9</sup> Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439, in *RDCo*, 1991, II, 515: "Il fenomeno della partecipazio-

qualità di imprenditore può essere riconosciuta anche in capo al minore, se autorizzato a continuare a mezzo del rappresentante legale l'esercizio dell'impresa commerciale in cui sia succeduto<sup>10</sup>; non anche al genitore superstite, il quale sia stato autorizzato ad esercitare l'impresa nell'interesse del minore<sup>11</sup>.

A) Il codice civile del 1942, innovando rispetto alla disciplina del precedente codice di commercio del 1882, non è più incentrato sulla disciplina dell'atto di commercio, ma piuttosto su quella dell'attività economica dell'imprenditore. Il passaggio dall'atto all'attività implica ovviamente un notevole mutamento di prospettiva; basti per esempio pensare che nell'ambito di un'attività perfettamente lecita, l'imprenditore può compiere singoli atti illeciti, come per esempio emettere un assegno senza copertura; e che per converso nell'ambito di un'attività illecita, come per esempio la gestione di una bisca clandestina, l'imprenditore può compiere singoli atti perfettamente leciti, come per esempio il contratto concluso con un'impresa di pulizia<sup>12</sup>.

L'attività svolta dall'imprenditore può riferirsi indifferentemente alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Secondo la giurisprudenza anche le società costituite per gestire un patrimonio immobiliare svolgono attività imprenditoriale<sup>13</sup> e così pure le cooperative immobiliari<sup>14</sup>. Vi rientra quindi sia l'attività primaria, agricoltura, caccia e pesca, sia quella secondaria, industria, che quella terziaria, servizi; può peraltro parlarsi di attività di natura economica solo nel caso in cui la produzione di beni o servizi sia finalizzata al mercato e non all'autoconsumo<sup>15</sup>. In questa prospettiva il contadino che coltiva un piccolo appezzamento di terra o un orto per i soli bisogni propri e della famiglia non può assumere la qualifica di imprenditore.

B) Un altro elemento che connota la nozione di imprenditore è costitu-

---

ne, secondo l'art. 2361 c.c. può far sì che l'oggetto della partecipata influisca su quello della partecipante, divenendo oggetto della stessa. Ciò significa che la holding è imprenditore per il fatto di esercitare in via indiretta quella stessa attività di produzione e scambio che forma oggetto delle controllate"; ne consegue che può essere sottoposta a procedura concorsuale: A. Catania, 18 gennaio 1997, in *BBTC*, 1998, II, 156; T. Messina, 8 aprile 1999, in *VN*, 1999, 870; T. Padova, 2 novembre 2001, in *VN*, 202, 363; si veda però anche: T. Catania, 3 gennaio 1997, in *DF*, 1997, II, 415, con nota di RAGUSA MAGGIORE; T. Modena, 25 giugno 1998, in *GCo*, 1999, II, 322.

<sup>10</sup> A. Napoli, 17 marzo 1981.

<sup>11</sup> Cass., 15 maggio 1984, n. 2936, in *DF*, 1984, II, 720.

<sup>12</sup> GALGANO, *op. cit.*

<sup>13</sup> T. Mantova, 3 marzo 2008; Cass., 8 gennaio 2010, n. 75.

<sup>14</sup> Cass., 18 ottobre 1985, n. 5136, in *FI*, 1986, I, 716.

<sup>15</sup> Cass., 17 marzo 1997, n. 2321, in *GI*, 1998, 1190.

ito dall'organizzazione<sup>16</sup>, ancorché minima<sup>17</sup>. Non vi potrebbe cioè essere imprenditore senza organizzazione dei mezzi produttivi (artt. 1655, 2082, 2555 c.c.)<sup>18</sup>. Funzione dell'imprenditore è proprio quella di organizzare i vari mezzi produttivi, capitali propri ed altrui, forza lavoro, e così via, al fine di conseguire un risultato economicamente utile. Si consideri tuttavia che a questi fini non è essenziale che l'imprenditore si avvalga anche di lavoro altrui; per esempio un negoziante che operi senza l'aiuto di familiari o dipendenti, non cessa di essere imprenditore.

C) L'attività economica deve infine essere svolta in modo professionale<sup>19</sup>; il requisito della professionalità fa riferimento al carattere abituale dell'esercizio dell'attività di impresa, ma non necessariamente al suo carattere esclusivo<sup>20</sup>. A questi fini non sarebbe per esempio sufficiente un singolo atto di compera o di vendita di immobili, salvo che in concreto assuma notevole rilevanza sul piano economico<sup>21</sup>; o vi siano altri elementi idonei a qualificarlo come imprenditoriale, come per esempio un esteriore apparato aziendale<sup>22</sup>; a questi fini non sarebbe peraltro sufficiente il mero compimento di atti preparatori ed organizzativi<sup>23</sup>, salvo ancora che tali atti siano continuativi e ripetuti e già denotino l'esercizio di un'attività di tipo imprenditoriale<sup>24</sup>. Ancora diverso è il caso in cui si tratti di una società avente ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale; in questo caso la società acquisisce la qualità di imprenditore in virtù della costituzione stessa ed in-

<sup>16</sup> Comm. trib. prov. le Pescara, 30 giugno 2009, n. 244; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21124.

<sup>17</sup> Cass., 29 febbraio 2008, n. 5510, in *RGE*, 2008, 1015; T. Brescia, 4 ottobre 2008, in *GC*, 2009, 2277.

<sup>18</sup> T. Cagliari, 26 maggio 1989, in *GCo*, 1990, II, 470.

<sup>19</sup> Cass., 31 maggio 1986, n. 3690: "Il requisito della professionalità, necessario per l'acquisizione della qualifica di imprenditore commerciale, implica lo svolgimento sistematico ed abituale di un'attività imprenditoriale".

<sup>20</sup> Cass., 28 maggio 1993, n. 5966: "... nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del pretore che ha ravvisato l'obbligo dell'iscrizione per un lavoratore dipendente che nelle ore libere e nelle giornate non lavorative svolgeva attività artigianale di falegnameria in modo abituale in una pertinenza della propria abitazione".

<sup>21</sup> Cass., 31 maggio 1986, n. 3690: "La qualifica di imprenditore può determinarsi, anche ai fini fiscali, in base ad un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta (nella specie, demolizione di un fabbricato avuto in eredità, costruzione sull'area di risulta di un edificio, successiva vendita degli appartamenti)"; Trib. sup. acque, 26 ottobre 1994, n. 54, in *CS*, 1994, II, 1547.

<sup>22</sup> Cass., 13 agosto 2004, n. 15769: "In presenza di un esteriore apparato aziendale la qualità di imprenditore commerciale si acquista anche con il compimento di un singolo atto riconducibile a quell'organizzazione, mentre in mancanza di siffatto apparato soltanto la reiterazione di atti, oggettivamente suscettibili di essere qualificati come atti di impresa, rende manifesto che non si tratta di operazioni isolate ma di attività professionalmente esercitata".

<sup>23</sup> A. Bologna, 4 ottobre 1985, in *GCo*, 1986, II, 617.

<sup>24</sup> T. Catania, 30 aprile 1987, in *GCo*, 1989, II, 317.

dipendentemente dall'inizio in concreto dell'attività<sup>25</sup>. Professionalità non implica peraltro anche continuità. L'imprenditore non cessa di essere tale anche se esercita la sua attività solo in certi periodi dell'anno, come per esempio il titolare di un albergo, di un campeggio o di un villaggio aperto solo durante i mesi estivi; ancora diverso è il caso in cui vi sia cessazione totale dell'attività d'impresa<sup>26</sup>.

Si discute se il requisito della professionalità implichi altresì lo scopo di lucro<sup>27</sup>. In questo modo la nozione tecnico-giuridica di imprenditore verrebbe a coincidere perfettamente con quella economica. Per gli economisti imprenditore è infatti soltanto colui il quale mira alla realizzazione di un profitto, o meglio ancora alla massimizzazione del profitto. Si consideri tuttavia che il codice contempla altresì le imprese esercitate da enti pubblici (art. 2093 c.c.), le quali non necessariamente si propongono finalità lucrative; si pensi per esempio ad un ente costituito per vitalizzare aree depresse, produrre energia, e così via. La giurisprudenza ha riconosciuto il carattere di impresa anche agli istituti scolastici o educativi<sup>28</sup>, agli enti che svolgono attività esclusivamente a favore degli associati<sup>29</sup>, agli enti che gestiscono case di riposo<sup>30</sup>, ospedali privati<sup>31</sup> e così via. Si consideri ancora che, in

---

<sup>25</sup> Cass., 4 novembre 1994, n. 9084, in *GC*, 1995, I, 110; Cass., 26 giugno 2001, n. 8694.

<sup>26</sup> T. Roma, 28 gennaio 1987, in *RDCo*, 1988, II; 427; Cass., 3 novembre 1989, n. 4599, in *GCo*, 1990, II, 929.

<sup>27</sup> In genere la giurisprudenza esclude lo scopo di lucro: Cass., 14 giugno 1994, n. 5766, in *GC*, 1995, I, 187; Cass., 3 novembre 2003, n. 16435; Cass., 26 gennaio 2004, n. 1367; A. Bari, 3 giugno 2008, n. 2208: "La nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale dell'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività: pertanto qualora sussistano tali requisiti, è applicabile la tutela reale anche al rapporto di lavoro alle dipendenze di un consorzio (che svolge un'attività agricola connessa ex art. 2135 c.c.) senza scopo di lucro"; Cass., 19 giugno 2008, n. 16612; "La nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni e dei servizi prodotti. Peraltro, ai fini dell'industrialità dell'attività svolta (art. 2195, 1° comma, c.c.), per integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell'ente".

<sup>28</sup> Cass., 9 febbraio 1989, n. 819, in *DI*, 1990, II, 177; Cass., 6 settembre 1995, n. 9395.

<sup>29</sup> Cass., 26 gennaio 2004, n. 1367.

<sup>30</sup> Cass., 3 novembre 2003, n. 16435.

<sup>31</sup> Cass., 19 dicembre 1990, n. 12039; Cass., 14 giugno 1994, n. 5766, in *GC*, 1995, I, 187.

conformità ai più recenti sviluppi giurisprudenziali, anche gli enti privati senza scopo di lucro (ONLUS) possono svolgere attività di tipo imprenditoriale per finanziare la loro attività, e come conseguenza ulteriore essere assoggettati al fallimento<sup>32</sup>.

Tra gli elementi che connotano l'attività imprenditoriale viene per lo più enunciato anche il requisito della spendita del nome. Può in altre parole qualificarsi come imprenditore esclusivamente il soggetto nel cui nome l'attività d'impresa viene esercitata, con la conseguenza che anche il rischio d'impresa graverà esclusivamente su questo soggetto.

In alcuni casi l'esercizio dell'attività di impresa può essere soggetto a controlli (art. 2085 c.c.) ed autorizzazioni; la legge determina le categorie d'impresе il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa (art. 2084 c.c.)<sup>33</sup>.

L'imprenditore è ovviamente il capo dell'impresa e da lui dipendono i suoi collaboratori (art. 2086 c.c.)<sup>34</sup>. L'imprenditore è peraltro tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.)<sup>35</sup>; si tratta di un tipico esempio di responsabilità contrattuale, non oggettiva<sup>36</sup>, ma con inversione dell'onere della prova<sup>37</sup>; in concreto la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa o diminuita solo in caso di concorso di colpa del lavoratore, oppure provando altre circostanze di carattere straordinario od imprevedibile, ma la prova liberatoria non è agevole<sup>38</sup>.

<sup>32</sup> A. Palermo, 7 aprile 1989, in *GCo*, 1992, II, 61; T. Milano, 17 giugno 1994, in *GI*, 1995, I, 2, 546; più ampiamente, P. GALLO, *Trattato di diritto civile*, I, *Le fonti, i soggetti*, in preparazione.

<sup>33</sup> Cass., 19 ottobre 1979, n. 5433; Cass., 6 febbraio 1982, n. 679, in *GCo*, 1982, I, 1, 1157.

<sup>34</sup> Cass., 5 agosto 2010, n. 18278.

<sup>35</sup> Cass., 28 febbraio 2012, n. 3033: "Il bancario che subisce un infortunio sul lavoro, in occasione di una rapina, non ha diritto al risarcimento del danno, qualora la banca abbia adempiuto gli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., osservando gli standard di sicurezza presenti in tutte le altre filiali dell'istituto".

<sup>36</sup> Cass., 14 dicembre 2011, n. 26879; Cass., 17 aprile 2012, n. 6002; Cass., 17 dicembre 2014, n. 26590, in *NGCC*, 2015, I, 519, con nota di MALZANI, *Tutela del lavoratore e personalizzazione del danno: oltre le tabelle?*

<sup>37</sup> Cass., 22 dicembre 2011, n. 28205; Cass., 26 marzo 2012, n. 4804; Cass., 12 giugno 2017, n. 14566, in *GI*, 2017, 1509.

<sup>38</sup> Cass., 7 febbraio 2012, n. 1716; Cass., 13 febbraio 2012, n. 1994: "Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza"; Cass., 23 aprile 2012, n. 6337: "La condotta imprudente posta in essere dal lavoratore, il quale sia rimasto vittima di infortunio, non è di per sé sufficiente ad escludere totalmente la colpa del datore di lavoro, il quale sarà chiamato a rispondere dell'infortunio a titolo di concorso ove vi sia stata violazione dell'art. 2087 c.c.; restando esclusi soltanto quegli eventi di carattere abnorme ed eccezionale tali da apparire, ad una valutazione ex ante, inverosimili (nella specie, la corte ha confermato la decisione dei giudici

#### 4. *Il piccolo imprenditore*

Sebbene la nozione di imprenditore sia sostanzialmente unitaria, il codice riserva un trattamento particolare al c.d. piccolo imprenditore<sup>39</sup>. Ai sensi dell'art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo<sup>40</sup>, gli artigiani<sup>41</sup>, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia<sup>42</sup>.

L'art. 1, 2° comma, l.f. precisa ulteriormente che in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali, vale a dire tutte le società con la sola eccezione costituita dalle società semplici. Il legislatore definisce altresì la nozione di artigiano, precisando i limiti entro i quali è consentito assumere dipendenti senza perdere la qualità di artigiano (art. 4, l. 8 agosto 1985, n. 443).

Notevole importanza ai fini dell'applicazione di numerose leggi speciali assume anche la distinzione tra impresa piccola, media e grande. A volte il legislatore concede incentivi esclusivamente alla piccola impresa; mentre certe procedure concorsuali, come per esempio l'amministrazione straordinaria, è riservata alla grande impresa.

Il piccolo imprenditore, nella sua qualità di imprenditore, è in linea di principio assoggettato alla disciplina dettata dal codice in materia di impresa, al pari dell'imprenditore agricolo è però liberato da una serie di adempimenti, che gravano in particolare sull'imprenditore commerciale, anche nel caso in cui eserciti per l'appunto un'attività di tipo commerciale. In particolare il piccolo imprenditore, a prescindere dal tipo di attività esercitata:

---

di appello che, relativamente ad un infortunio mortale occorso ad un manovale edile mentre tentava di sistemare un collegamento difettoso della betoniera utilizzata, aveva attribuito un concorso di colpa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro)".

<sup>39</sup> BIGIAMI, *La piccola impresa*, Milano 1947; SANTINI, *Il piccolo imprenditore commerciale e la sua concreta identificazione*, in *RDC*, 1962, I, 25; BIN, *La piccola impresa industriale*, Bologna 1983; ALLEGRI, *Impresa artigiana e legislazione speciale*, Milano 1990; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, cit., 75; SEMINO, *Impresa artigiana*, in *DI SezCom*, 4ª ed., Agg., \*, Torino 2000, 363; VACCHIANO, *Fallimento delle piccole società commerciali e legittimità costituzionale*, in *Fa*, 2006, 261; IRRERA, *Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare: nuovi e vecchi tormenti*, in *GI*, 2007, 10; PISCITELLO, *La selezione delle imprese fallibili e la frammentazione del piccolo imprenditore*, in *RDC*, 2012, I, 399; A. Firenze, 23 gennaio 2008, in *NGCC*, 2008, I, 1061, con nota di SEGA, *Esiste ancora il piccolo imprenditore?*

<sup>40</sup> Cass., 17 maggio 1983, n. 3406; l'allevamento di polli non è incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto, a condizione che l'attività si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo: Cass., 17 giugno 1999, n. 6002.

<sup>41</sup> T. Foggia, 17 marzo 1989, in *DF*, 1989, 964; Cass., 19 novembre 1991, n. 12379; Cass., 22 dicembre 1994, n. 11039; Cass., 20 settembre 1995, n. 9976, in *Fa*, 1996, 244; Cass., 7 febbraio 1996, n. 988; Cass., 8 novembre 2006, n. 23795.

<sup>42</sup> FRANCIARIO, *Famiglia coltivatrice*, in *DI SezCiv*, VIII, Torino 1992, 181.

a) non è soggetto, in caso di insolvenza, al fallimento ed alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c.)<sup>43</sup>; la riforma del diritto fallimentare ha peraltro notevolmente attenuato questa differenza<sup>44</sup>;

b) non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili (art. 2214, 3° comma, c.c.);

c) è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2202 c.c.); si consideri tuttavia che ai sensi dell'art. 8, l. 29 dicembre 1993, n. 580, che ha previsto l'istituzione del registro delle imprese presso la Camera di commercio, è stata prevista l'iscrizione in sezioni speciali anche dei piccoli imprenditori.

Piccolo imprenditore è dunque chi esercita un'attività professionale organizzata con lavoro prevalentemente proprio e dei propri familiari; ai fini dell'accertamento della prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari non è peraltro sufficiente che il numero degli eventuali dipendenti sia limitato; occorre altresì che il lavoro proprio o dei familiari assuma prevalenza rispetto all'entità del capitale impiegato. Ne consegue che il titolare di una gioielleria non può essere qualificato piccolo imprenditore neppure nel caso in cui non si avvalga dell'opera di commessi e stia personalmente al banco; i capitali necessari per svolgere un'attività di questo genere assumono infatti prevalenza rispetto all'apporto di attività lavorativa<sup>45</sup>.

## 5. *L'impresa agricola*

Il codice del 1942, innovando rispetto alla tradizione<sup>46</sup>, considera imprenditore anche l'agricoltore<sup>47</sup>, senza che peraltro a questi fini sia richie-

---

<sup>43</sup> A. Torino, 22 giugno 2007, in *Fa*, 2007, 1237; Cass., 1° febbraio 2008, n. 2455, in *GC*, 2010, 204; T. Salerno, 7 aprile 2008; A. Firenze, 29 aprile 2008, in *FI*, 2008, 2270.

<sup>44</sup> MONTALENTI, *Il diritto commerciale dalla separazione dei codici alla globalizzazione*, in *RTDPC*, 2012, 379, 390; T. Tolmezzo, 14 ottobre 2008, in *GM*, 2009, 686: "Dopo la riforma del 2006, nonostante l'art. 2221 c.c. continui ad escludere i piccoli imprenditori insolventi dal fallimento, ai fini dell'individuazione dell'imprenditore soggetto a procedura concorsuale deve farsi esclusivo riferimento ai criteri dimensionali prescritti dal novellato art. 1, secondo comma l. fall., senza che occorra indagare ulteriormente se costui sia da considerare piccolo imprenditore alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2083 c.c.".

<sup>45</sup> GALGANO, *op. cit.*

<sup>46</sup> Contesta l'innovazione, G.B. FERRI, *Proprietà e impresa in agricoltura: variazioni su un vecchio tema*, in *RDCo*, 1987, I, 317, secondo il quale lo spettro del vecchio *rentier* continua ancora a vagare, 332; con risposta di GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza dell'impresa agricola come impresa in senso tecnico; una critica*, in *RDA*, 1993, 351; con ulteriore replica di G.B. FERRI, *Imprenditore agricolo e accanimento terapeutico*, in *RDCo*, 1994, I, 555.

<sup>47</sup> GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, Milano 1974; GERMANÒ, *I poteri dell'imprenditore agricolo su fondo altrui*, Milano 1982; ROMAGNOLI, *impresa agricola*, in *DI SezCom*,

sta una particolare competenza<sup>48</sup>; questa innovazione non ha peraltro comportato una parificazione della disciplina applicabile all'imprenditore agricolo a quella che trova applicazione in materia di impresa commerciale. L'imprenditore agricolo, al pari del piccolo imprenditore, non è infatti assoggettato al regime tipico dell'impresa commerciale; in particolare l'imprenditore agricolo:

a) non è soggetto, in caso di insolvenza, al fallimento ed alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c.)<sup>49</sup>;

b) non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili (art. 2214 c.c.);

c) è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 c.c.).

Questo regime di particolare favore, previsto in materia di attività di tipo agricolo, non dipende ovviamente dalle dimensioni dell'azienda. Ne consegue che anche aziende agricole di grandi dimensioni, esercitate con metodi e tecniche industriali, sono soggette al regime generale previsto dal codice in materia di imprese agricole. Forse anche in questo settore sarebbe peraltro stato preferibile distinguere a seconda delle dimensioni dell'azienda. Si consideri ancora che in ogni caso i coltivatori diretti sarebbero esentati dagli obblighi tipici delle imprese commerciali in quanto piccoli imprenditori.

L'art. 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 definisce coltivatori diretti coloro i quali coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, purché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo<sup>50</sup>. La figura non deve essere confusa con l'imprenditore agricolo, il quale viceversa esercita la coltivazione con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata<sup>51</sup>.

Ai sensi dell'art. 2135 c.c., così come innovato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse<sup>52</sup>. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio norma-

---

VII, Torino 1992, 76; PICCIAREDDA, *Impresa agricola nel diritto tributario*, *ivi*, 133; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, 3<sup>a</sup> ed., Padova 1999, III, II, 37, 61 ss.

<sup>48</sup> Cass., 19 dicembre 1980, n. 6563, in *GC*, 1981, I, 766.

<sup>49</sup> Attualmente possibili sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti: SABATELLI, *Il precario ingresso dell'impresa agricola nella legge fallimentare*, in *Scritti in onore di Barbiera*, Napoli 2012, 1271.

<sup>50</sup> Cass., S.U., 1° settembre 1999, n. 616; Cass., 29 maggio 2002, n. 7852.

<sup>51</sup> Cass., 15 maggio 2008, n. 12306.

<sup>52</sup> COSSU, *La nuova impresa agricola, tra diritto agrario e diritto commerciale*, in *RDC*, 2003, II, 73.

le dell'agricoltura. In conformità ai principi generali, non potrebbe peraltro considerarsi imprenditoriale l'attività di coltivazione finalizzata all'auto-consumo<sup>53</sup> o in mancanza di assunzione di rischio imprenditoriale<sup>54</sup>.

A) Rientra tra le attività agricole in primo luogo la coltivazione del fondo. A questi fini non è sufficiente la mera raccolta dei frutti, ma occorre che il contadino svolga in concreto attività finalizzate alla coltivazione del fondo ed alla successiva raccolta dei frutti.

B) Il codice menziona altresì la silvicoltura<sup>55</sup>. Si tratta in realtà soltanto di un particolare tipo di coltivazione del fondo, finalizzata per l'appunto a produrre legname. A questi fini non sarebbe peraltro sufficiente il mero asporto del legname prodotto spontaneamente da un bosco, ma si richiede che vengano poste in essere attività di coltivazione vera e propria. Parimenti non rientra nella nozione di attività agricola quella dell'impresa che periodicamente viene incaricata di segare ed asportare il legname dai campi.

C) Costituisce altresì attività agricola l'allevamento in genere di animali; nella versione originaria dell'art. 2135 c.c. il legislatore non parlava genericamente di allevamento di animali, ma di allevamento del bestiame; in questo modo si faceva riferimento agli animali tradizionalmente allevati sul fondo, come per esempio i bovini, gli equini, i suini, i caprini e gli ovini; ne derivavano alcune esclusioni, come per esempio l'allevamento di cavalli da corsa<sup>56</sup>, l'allevamento del bestiame senza utilizzare nemmeno in parte i prodotti della terra di cui si ha la disponibilità<sup>57</sup> e così via; l'innovazione non ha dunque una rilevanza solo terminologica, ma evidenzia la volontà del legislatore di considerare rilevante l'allevamento di qualunque tipo di animale<sup>58</sup>; ferma restando peraltro l'esclusione dell'allevamento di cavalli da polo<sup>59</sup>, per man-

<sup>53</sup> Cass., 4 luglio 2001, n. 9040, in *DI*, 2002, II, 99.

<sup>54</sup> Cass., 11 febbraio 2011, n. 3412.

<sup>55</sup> Cass., 17 ottobre 1984, n. 5242; Cass., 3 maggio 1991, n. 4850.

<sup>56</sup> Cass., 3 luglio 1981, n. 4336, in *RDA*, 1982, II, 391; Cass., S.U., 25 novembre 1993, n. 11648; Cass., 17 dicembre 1997, n. 12791; contrastante è la giurisprudenza con riferimento alla locazione di immobili e di terreni da adibire all'allevamento dei cavalli: Cass., 28 gennaio 1984, n. 697, in *GI*, 1984, I, 1, 1072; Cass., 24 settembre 1990, n. 9687.

<sup>57</sup> Cass., 4 novembre 1980, n. 5914: "L'imprenditore che eserciti attività d'allevamento di bestiame senza collegamento con la conduzione del fondo è imprenditore commerciale e, come tale, va soggetto al fallimento"; polli: Cass., 10 marzo 1982, n. 1540; Cass., 10 dicembre 1986, n. 7359; Cass., 13 giugno 1990, n. 5773: "Costituisce attività commerciale, e non agricola, l'acquisto, il ricovero, il nutrimento e la cura del bestiame finalizzati non già alla sua riproduzione, ma al suo ingrasso e alla successiva rivendita"; polli: Cass., 2 dicembre 2002, n. 17042, in *FI*, 202, I, 3530; non è agricola altresì l'attività di acquisto del bestiame per rivenderlo: Cass., 1° aprile 1980, n. 2100, in *GC*, 1980, I, 1890; Cass., 7 febbraio 1981, n. 774; T. Mantova, 30 agosto 2007.

<sup>58</sup> Conigli: TAR Lecce, 3 giugno 2004, n. 3314.

<sup>59</sup> Cass., 12 luglio 2011, n. 15333.

canza di ogni connessione con l'utilizzazione del fondo secondo la pratica agricola, la gestione di un impianto di pesca sportiva<sup>60</sup> e così via.

D) Come precisa l'art. 2135, 2° comma, c.c., nella sua nuova versione, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine; in questo modo quello che assume rilevanza ai fini della qualificazione come agricola di un'attività è fondamentalmente lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso<sup>61</sup>; ne consegue che il collegamento con la terra risulta sempre necessario<sup>62</sup>, ma in qualche misura attenuato<sup>63</sup>, con la conseguente possibilità di considerare come agricole anche la funghicoltura<sup>64</sup>, l'attività di coltivazione in serra<sup>65</sup>, l'attività ortoflorovivaistica<sup>66</sup> e così via; non sono viceversa considerate tali la lavorazione e trasformazione di ortaggi<sup>67</sup>, la manutenzione delle aiuole spartitraffico<sup>68</sup>, la realizzazione di parchi e giardini<sup>69</sup>, la realizzazione e gestione di villaggi turistici<sup>70</sup>, e così via<sup>71</sup>.

E) Ai sensi dell'art. 2135, 3° comma, c.c. si reputano agricole altresì le attività connesse, vale a dire finalizzate alla trasformazione ed all'alienazione dei prodotti agricoli; si pensi per esempio al viticoltore che invece di vendere l'uva preferisca trasformarla in vino e vendere il prodotto finito. La giurisprudenza considera attività connessa anche quella svolta da un ente cooperativo<sup>72</sup> o da un consorzio<sup>73</sup>, salvo che si limiti ad una

---

<sup>60</sup> Cass., 15 marzo 2011, n. 6021, in *GC*, 2012, 496.

<sup>61</sup> T. Agrigento, 14 aprile 2003, in *GI*, 2004, 1431.

<sup>62</sup> Cass., 5 dicembre 2002, n. 17251, in *DF*, 203, II, 559; A. Bologna, 9 maggio 2011, n. 600.

<sup>63</sup> Cass., 10 dicembre 2010, n. 24995: "A seguito della modifica dell'art. 2135 c.c. e della conseguente maggior ampiezza della nozione di imprenditore agricolo introdotta dalla modifica ...".

<sup>64</sup> T. Verona, 8 novembre 1989, in *RDA*, 1991, II, 272.

<sup>65</sup> A. Catanzaro, 12 luglio 1995, in *VN*, 1996, 971; Cass., 24 luglio 1996, n. 6662, in *GI*, 1997, I, 1, 298.

<sup>66</sup> A. Venezia, 10 febbraio 2000, in *RDA*, 2000, 549; Cass., 5 giugno 2008, n. 14842; in senso contrario: Comm. trib. centr., 5 luglio 1989, n. 4687, in *CTC*, 1989, I, 522.

<sup>67</sup> T. Agrigento, 14 aprile 2003, in *GI*, 2004, 1431.

<sup>68</sup> Cass., 13 febbraio 1982, n. 911.

<sup>69</sup> T. Sassari, 12 luglio 2002, in *RGSarda*, 2003, 341.

<sup>70</sup> Cass., 28 aprile 2005, n. 8849, in *GC*, 2006, 902.

<sup>71</sup> T. Verona, 29 giugno 2002, in *RDA*, 2003, II, 37.

<sup>72</sup> Cass., 17 febbraio 1982, n. 6992.

<sup>73</sup> Cass., 14 marzo 1992, n. 3152; Cass., 18 agosto 1999, n. 8697.

mera attività di vendita dei prodotti<sup>74</sup>. Ne consegue che anche nel caso in cui viene realizzato un vero e proprio stabilimento per la produzione su scala industriale di vino, olio, formaggi<sup>75</sup>, e così via, non necessariamente si esula dalla nozione di attività connesse all'agricoltura per cadere in quello delle attività di tipo industriale<sup>76</sup>, come avveniva in precedenza alla riforma<sup>77</sup>. Se però tali attività assumono carattere prevalente, si esorbita dai confini dell'impresa agricola<sup>78</sup>. Esula inoltre dall'attività agricola la mera realizzazione di un deposito di stoccaggio di prodotti agroalimentari<sup>79</sup>.

Secondo la giurisprudenza il diritto di prelazione legale di cui all'art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590<sup>80</sup> compete anche a chi esercita la silvicoltura<sup>81</sup>, non viceversa a chi si dedica esclusivamente all'allevamento del bestiame<sup>82</sup>.

L'imprenditore agricolo può essere affiancato da un dirigente o fattore di campagna<sup>83</sup>, i cui poteri, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dagli usi (art. 2138 c.c.); in genere si ritiene che il

---

<sup>74</sup>T. Vicenza, 27 settembre 2007; Cass., 24 marzo 2011, n. 6853.

<sup>75</sup>Cass., 10 dicembre 2010, n. 24995, in *FI*, 2011, 1427: "Ai fini dell'assoggettabilità di una impresa asseritamente agricola al fallimento, occorre aver riguardo non già ai parametri quantitativi di cui all'art. 1 l. f., ma al criterio della valutazione dell'attività (nella specie, azienda casearia) in collegamento con il ciclo biologico".

<sup>76</sup>Cass., 10 dicembre 2010, n. 24995: "In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione di imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 c.c., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lg. n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antecedente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art. 2135 c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume degli affari)".

<sup>77</sup>T. Cagliari, 18 febbraio 1995, in *RDA*, 1997, II, 309.

<sup>78</sup>Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 aprile 2009, n. 263, in *DGA*, 2010, 66; Cons. Stato, 16 febbraio 2010, n. 885.

<sup>79</sup>Cons. Stato, 16 ottobre 2009, n. 6360.

<sup>80</sup>Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621, in *VN*, 2008, 757.

<sup>81</sup>Cass., S.U., 14 aprile 2011, n. 8486, in *GC*, 2011, 1434.

<sup>82</sup>Cass., 24 febbraio 2010, n. 4501.

<sup>83</sup>Cass., 25 marzo 1998, n. 3167.

fattore di campagna sia privo del potere di rappresentanza<sup>84</sup>, salvo che sia diversamente previsto<sup>85</sup>.

Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi (art. 2139 c.c.)<sup>86</sup>.

## 6. *I contratti agrari*

Non necessariamente l'imprenditore agricolo, al pari di tutti gli altri imprenditori, è altresì titolare dei mezzi di produzione occorrenti quali fondi agricoli, scorte morte, scorte vive, e così via. Per procurarsi i mezzi necessari per svolgere la sua attività può pertanto stipulare appositi contratti agrari<sup>87</sup>; i quali si distinguono in contratti di scambio (affitto: artt. 1628 ss. c.c.), ed in contratti di tipo associativo (mezzadria, colonia parziaria, soccida: artt. 2141 ss. c.c.).

Le consuetudini italiane contemplavano un gran numero di rapporti agricoli, i quali si modellavano in conformità alle particolarità delle esigenze locali. A partire dal secondo dopoguerra il legislatore è però intervenuto più volte al fine di limitare sempre più una tale discrezionalità, e come conseguenza ulteriore la stessa autonomia privata. La l. 15 settembre 1964, n. 765 ha categoricamente escluso la possibilità di concludere contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ai tipi espressamente previsti dal legislatore; nel contempo la stessa legge ha ridotto il novero dei contratti tipici escludendo la possibilità di concludere nuovi contratti di mezzadria. In seguito la l. 3 maggio 1982, n. 203 ha ulteriormente limitato il libero esplicarsi dell'autonomia privata stabilendo che, in materia di contratti agrari di concessione di fondi rustici, l'unica figura contrattuale consentita è costituita dall'affitto. Nel caso in cui le parti abbiano optato per un differente rapporto, ha luogo automaticamente la riconduzione del rapporto concreto nell'alveo del contratto d'affitto, così come strutturato e disciplinato dal legislatore<sup>88</sup>. Si tratta di una normativa chiaramente finalizzata a proteggere la parte considerata più debole del rapporto, vale a dire l'affittuario.

---

<sup>84</sup> Cass., 5 gennaio 1983, n. 20; Cass., 11 ottobre 2002, n. 14526, in *GC*, 2003, I, 2484.

<sup>85</sup> Cass., 15 gennaio 2003, n. 483.

<sup>86</sup> Cass., 7 maggio 1998, n. 4636; T. Ascoli Piceno, 15 ottobre 2008.

<sup>87</sup> CARRARA, *I contratti agrari*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da Vassalli, 4ª ed., Torino 1959; GALLONI, *Contratti agrari*, in *DI SezCiv*, IV, Torino 1989, 40; ALESSI, *Contratti agrari associativi*, *ivi*, 44; RAGIONERI, *Contratti migliorativi*, *ivi*, 52; CAPIZZANO, *Miglioramenti agrari*, in *DI SezCiv*, XI, Torino 1994, 343; GERMANÒ, ROOK, *Contratti agrari (nell'attuale realtà giuridica italiana)*, in *DI SezCiv*, Agg., Torino 2016, 77.

<sup>88</sup> Cass., 21 gennaio 2000, n. 683; Cass., 13 aprile 2007, n. 8834.

## 7. *La mezzadria*

Ai sensi dell'art. 2141 c.c. nella mezzadria<sup>89</sup> il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. Il contratto di mezzadria non richiede formalità particolari<sup>90</sup>, salvo il caso in cui sia stata pattuita una durata ultranovennale o a tempo indeterminato<sup>91</sup>. Al mezzadro, in quanto detentore, è riconosciuta la legittimazione attiva all'azione di manutenzione<sup>92</sup>.

In conformità alla configurazione originaria dell'istituto, il proprietario di un podere (concedente) lo concedeva ad un coltivatore (mezzadro), il quale assumeva l'impegno di coltivarlo con l'aiuto della sua famiglia<sup>93</sup>, al fine di dividere gli utili ed i prodotti con il concedente; la direzione dell'impresa spettava al concedente, il quale doveva osservare le norme della buona tecnica agraria (art. 2145, 2° comma, c.c.). In seguito il legislatore ha però innovato profondamente questo regime, stabilendo che il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa (art. 6 l. 15 settembre 1964, n. 233)<sup>94</sup>. Il legislatore ha inoltre stabilito che la divisione dei prodotti deve aver luogo in misura pari al 58% al mezzadro e del 42% al concedente; le spese devono essere divise a metà (art. 4, l. 15 settembre 1964, n. 233). L'art. 3, l. 15 settembre 1964, n. 756 ha infine vietato la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, con la precisazione peraltro che la nullità non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (mezzadria di fatto). In seguito l'art. 25, l. 3 maggio 1982, n. 121 ha nuovamente vietato la conclusione di nuovi contratti di mezzadria, senza però più sancirne la nullità, ma piuttosto la conversione legale in affitto<sup>95</sup>. Suscettibili di conversione in affitto sono inoltre anche i contratti in corso<sup>96</sup>.

---

<sup>89</sup> GERMANÒ, *Mezzadria*, in *DI SezCiv*, XI, Torino 1994, 332.

<sup>90</sup> Cass., S.U., 11 dicembre 1987, n. 9225.

<sup>91</sup> Cass., 25 novembre 1989, n. 5120, in *GC*, 1990, I, 1324; Cass., 20 luglio 1991, n. 8113.

<sup>92</sup> Cass., 4 luglio 2000, n. 8932.

<sup>93</sup> Cass., 27 aprile 1990, n. 3558.

<sup>94</sup> Cass., 18 luglio 1986, n. 4640.

<sup>95</sup> Cass., 21 novembre 1988, n. 6271.

<sup>96</sup> C. Cost., 7 maggio 1984, n. 138, in *VN*, 1984, 857; Cass., 24 settembre 1996, n. 8440; l. 14 febbraio 1990, n. 29.

## 8. *La colonia parziaria*

Nella colonia parziaria<sup>97</sup> il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili (art. 2164 c.c.)<sup>98</sup>. In genere il contratto non richiede formalità particolari<sup>99</sup>, salvo che sia stata pattuita una durata ultranovennale ovvero a tempo indeterminato<sup>100</sup>. Mentre nella mezzadria viene concesso il godimento di un podere, vale a dire di un appezzamento di terreno corredato da edifici, scorte e di tutto quanto occorre per il sostentamento di una famiglia, nella colonia viene concesso il godimento di un fondo, vale a dire di un appezzamento di terreno privo di tali caratteristiche; la fattispecie è inoltre caratterizzata dall'assenza di un obbligo di lavoro della famiglia colonica<sup>101</sup>. Anche in questo caso si tratta peraltro di una figura ormai datata, con riferimento alla quale il legislatore ha previsto la conversione in affitto (l. 3 maggio 1982, n. 121)<sup>102</sup>.

Varianti sono costituite dalla colonia *ad meliorandum*<sup>103</sup> e dalla colonia perpetua<sup>104</sup>.

## 9. *La soccida*

Nella soccida<sup>105</sup> il soccidante ed il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli

<sup>97</sup> GIUFFRIDA, *Colonia parziaria*, in *DI SezCiv*, II, Torino 1988, 487.

<sup>98</sup> Cass., 16 giugno 1986, n. 3996.

<sup>99</sup> Cass., 23 gennaio 1988, n. 524.

<sup>100</sup> Cass., 27 novembre 1981, n. 6321; Cass., 16 giugno 1986, n. 3996.

<sup>101</sup> Cass., 4 ottobre 1986, n. 5897: "Deve qualificarsi colonia parziaria, piuttosto che mezzadria, il contratto associativo agrario avente ad oggetto un fondo di modesta estensione, non valutabile come unità produttiva in senso tecnico-giuridico (podere), e caratterizzato dall'assenza di un obbligo di lavoro della famiglia colonica".

<sup>102</sup> Cass., 21 novembre 1988, n. 6271; Cass., 25 marzo 2004, n. 5949.

<sup>103</sup> CASADEI, *Colonia ad meliorandum*, in *DI SezCiv*, II, Torino 1988, 479; Cass., 29 ottobre 1997, n. 10651; Cass., 12 luglio 2006, n. 15781: "I contratti di colonia *ad meliorandum* – che prevedono l'esecuzione di nuove piantagioni ...".

<sup>104</sup> ATHENA LORIZIO, *Colonia perpetua*, in *DI SezCiv*, II, Torino 1988, 498; Cass., 28 febbraio 1989, n. 1096: "La colonia perpetua, differenziandosi dalla colonia *ad meliorandum* per l'attribuzione al colono della proprietà di tutto il soprasuolo, con la correlata compressione dei diritti del concedente, integra un diritto reale parificabile all'enfiteusi".

<sup>105</sup> PISCIOTTA, *Soccida*, in *DI SezCiv*, XVIII, Torino 1998, 557.

altri prodotti e utili che ne derivano. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto (art. 2170 c.c.).

A) Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante (art. 2171, 1° comma, c.c.). La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario (art. 2171, 2° comma, c.c.). La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento (art. 2173, 1° comma, c.c.). Il soccidario per converso deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli (art. 2174, 1° comma, c.c.); il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (art. 2174, 2° comma, c.c.). Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile (art. 2175 c.c.). Al termine del contratto il soccidante recupera un numero di capi corrispondente a quello conferito originariamente (art. 2181, 2° comma, c.c.); gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti in conformità a quanto stabilito (art. 2178, 1° comma, c.c.)<sup>106</sup>.

B) Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle porzioni convenute (art. 2182, 1° comma, c.c.); essi diventano comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento (art. 2182, 2° comma, c.c.). Anche in questo caso gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono come convenuto (art. 2184 c.c.).

C) Nella soccida con conferimento di pascolo il bestiame è conferito dal soccidario ed il soccidante conferisce il terreno per il pascolo (art. 2186, 1° comma, c.c.). In questo caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione (art. 2186, 2° comma, c.c.). Natura atipica ha il contratto con cui viene conferito non solo il terreno per il pascolo, ma anche la totalità del bestiame<sup>107</sup>. L'art. 25, l. 3 maggio 1982, n. 203 ha previsto la possibilità di conversione in affitto della soccida soltanto nel caso in cui vi sia conferimento di pascolo.

## 10. *L'impresa commerciale*

Il codice contempla oltre all'impresa agricola anche l'impresa commerciale<sup>108</sup>. Ai sensi dell'art. 2195 c.c. costituiscono attività commerciali:

<sup>106</sup> Cass., 7 novembre 2005, n. 21491, in *GC*, 2006, 2393.

<sup>107</sup> Cass., 25 giugno 1997, n. 5669, in *FI*, 1997, I, 2869; Cass., 13 luglio 1998, n. 6845.

<sup>108</sup> BIGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova 1948; OPPO, *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, in *RDC*, 1967, I, 561; FOSCHINI, *In tema di statuto speciale dell'im-*